



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, mediante strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È anche consentito il rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari e ad attività di commercio di alimenti e bevande, (quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e simili), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita.
3. Ai sensi dell' allegato Protocollo d'Intesa tra il Comune e la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia è stato redatto il presente regolamento che disciplina la materia nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del detto protocollo, compresi tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrate e vengono integralmente recepiti nel detto regolamento.

Art. 2 – Definizioni generali

1. L'installazione esterna delle attività economiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è costituita dall'insieme di: arredi, strutture ed elementi mobili e temporanei posizionati sul suolo pubblico, uso pubblico o privato aperto al pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione e/o commercio di alimenti e bevande o ad un esercizio di attività alimentare artigianale.
2. Gli elementi possono esser costituiti da tavoli, sedute, ombrelloni, pedane, elementi di delimitazione laterali, coperture e strutture leggere, oltre ad altri elementi accessori.
3. La collocazione dell'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 4. In ogni caso deve esser garantita l'accessibilità degli spazi pubblici o privati di uso pubblico e non deve esservi interferenza con gli accessi agli edifici prospicienti gli spazi e la viabilità pubblica.
4. La collocazione, sulle installazioni di cui al comma 1, di messaggi pubblicitari è esclusa, fatta eccezione della denominazione dell'esercizio, che potrà essere riportata, una sola volta, nella mantellina di bordo del telo di copertura, sul bordo dell'ombrellone e sugli elementi di delimitazione laterale. Sono sempre escluse insegne luminose.
5. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.
6. I manufatti devono essere costruiti ed installati nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti in materia di: statica e antisismica, sicurezza, antincendio, igienico sanitarie del codice della strada, di valorizzazione del decoro urbano e di tutela del paesaggio dettate dal codice, nonché qualsiasi altra disposizione normativa per il regolare esercizio delle attività pubblica di commercio e somministrazione alimenti.

7. Le installazioni non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo per l'incolumità delle persone e come tutti i luoghi aperti al pubblico devono rispettare le norme su accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

8. L' ancoraggio delle pedane e strutture fisse è ammesso sulle pavimentazioni in pietra, calcestruzzo architettonico e pavimentazioni di pregio, esclusivamente mediante appoggio, con eventuale utilizzo di zavorre mobili e basamenti.

9. I corpi scaldanti delle strutture esterne devono possedere i requisiti a norma di legge.

10. Le strutture esterne per ristoro non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.), nonché ostruire la segnaletica stradale esistente.

11. L'occupazione del suolo pubblico deve sempre garantire il passaggio dei pedoni sui marciapiedi e aree pedonalizzate, con larghezza inferiore ai 150 cm, per l'intera conformazione. Nei casi in cui il marciapiede e zone pedonali di estesa larghezza dovrà essere mantenuta un passaggio non inferiore ai 150 cm, si vedano schemi dimensionali (Allegato 1).

12. L'occupazione relativa a strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potrà svilupparsi, di regola, per una larghezza pari allo sviluppo della facciata dell'esercizio commerciale.

13. L'occupazione di suolo pubblico per spazi di cortesia, fisso e/o temporaneo all'aperto ad attività artigianali alimentari è sottoposto alle medesime regole e specifiche relative agli esercizi di somministrazione. Detto limite si applica anche in caso di concomitanza fra occupazioni permanenti e temporanee distintamente concesse ed autorizzate.

14. È riservata la priorità di occupazione agli esercizi di somministrazione e cortesia a coloro che richiedono l'occupazione stessa prospiciente la propria attività.

15. La conformazione delle strutture dovrà essere ispirata alla massima linearità e semplicità, prediligendo costruzioni simmetriche e regolari. In situazioni con particolare morfologia e dislivello del suolo le strutture dovranno quanto più possibile adattarsi al contesto minimizzando l'impatto visivo delle stesse.

16. Laddove la geometria della strada o dello spazio prospiciente l'attività non consenta la linearità, la tipologia dovrà adattarsi alla conformazione esistente rispettando il codice della strada, garantendo il passaggio di pedoni come indicato al punto 11 e le altre eventuali normative (vedi Tipologia D).

17. Il Protocollo d'Intesa tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, disciplina le aree, le tipologie e la procedura per il rilascio della concessione nelle zone oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 c. 1 e dell'art. 10 c. 4 lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Le vie e le piazze sono indicate all' All. 2 dove vengono anche riportate le planimetrie con apposita campitura gialla.

Art. 3 - Tipologie di installazione e durata dell'occupazione

1. Le installazioni sono classificate in base alla conformazione e materiali degli elementi d'arredo e delle strutture che le caratterizzano come segue:

- tipo A: Occupazione e delimitazione di suolo pubblico prevalentemente senza pedana, con tavoli e sedute, ombrelloni e fioriere – (occupazione temporanea);
- tipo B: Occupazione e delimitazione di suolo pubblico con pedana, tavoli e sedute, ombrelloni, ringhiere/staccionate, pannellature trasparenti e semi trasparenti e fioriere – (occupazione temporanea e/o permanente);
- tipo C: Occupazione e delimitazione con pedana, arredi, strutture chiuse e/o chiudibili su più lati e con copertura stabile ed impermeabile – (occupazione temporanea e/o permanente);
- tipo D: Occupazione e delimitazione personalizzata in relazione ad una specifica geometria urbana non lineare – (occupazione permanente).

2. Per ogni tipologia di installazione, sono definiti materiali, forme e colori ammessi per ogni elemento di arredo e struttura. Specifici e ulteriori dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere valutati nei singoli casi.

3. Con riguardo alla durata, le tipologie di installazione di cui al comma 1 si distinguono e individuano in occupazioni temporanee, stagionali e permanenti:

- **occupazione temporanea:** destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 90 giorni consecutivi; così come disciplinato dall'art.137 comma 1 lett.b1 della L.R 65/2014 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia)
- **occupazione stagionale:** destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180giorni consecutivi; così come disciplinato dall'art.136 comma 2 lett. c bis della L.R 65/2014 (Attività edilizia libera)
- **occupazioni permanenti:** destinate a rimanere per un periodo superiore a 180 giorni, ai sensi dell'art.134 della L.R 65/2014, pur mantenendo la tipologia di strutture prontamente e facilmente amovibili.

Art. 4 - Collocazione delle installazioni

1. Le installazioni possono essere collocate nello spazio pubblico o di uso pubblico antistante l'attività di riferimento, garantendo l'accessibilità ai passaggi pedonali e carrabili presenti nell'area interessata. Nel caso in cui non sia possibile l'occupazione antistante il proprio esercizio, è ammessa l'occupazione di aree e spazi nel raggio di 30 ml dall'ingresso dell'esercizio interessato, previo ottenimento dell'autorizzazione di eventuali proprietari, frontisti o soggetti avente titolo; medesima preventiva autorizzazione dovrà essere acquisita anche in caso di occupazione che si estenda oltre i limiti del fronte del esercizio richiedente.

2. Le installazioni possono essere collocate in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, deve avvenire con posizionamento inscrivibile nella segnaletica presente e rispettare quanto indicato al comma 1 art.4 .
3. Le installazioni non potranno essere collocate nella sede stradale o negli stalli dei parcheggi nell'area occupata dal mercato settimanale.
4. Non è consentita l'installazione in aderenza a edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., fatta salva acquisizione della prevista autorizzazione, rilasciata dalla competente Soprintendenza.

Art. 5 – Procedimento di rilascio di concessione di suolo pubblico

1. Il titolare di una attività economica che intenda collocare una struttura esterna per ristoro o spazio di cortesia all'aperto dovrà ottenere l'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
2. L'istanza per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), su apposita modulistica predisposta dal servizio competente, accompagnata dalla documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri e delle eventuali autorizzazioni, nulla osta o atti d'assenso comunque denominati.
3. All'istanza di cui al comma 2, dovrà essere allegata la seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:
 - ELABORATI GRAFICI di progetto comprensivi dello stato attuale, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto, adeguatamente quotato.
 - RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, tipologia e colori dei materiali impiegati, ecc.;
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata.
4. Il comune visionata la documentazione, qualora risulti incompleta o ritenga la necessità di richiedere integrazioni, inviterà il richiedente ad integrare i documenti necessari che dovranno pervenire a questo Ente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'occupazione potrà avere inizio solo dopo il rilascio del titolo concessorio da parte del servizio competente e dietro pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
6. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico da destinare a Dehor avrà una durata massima di 5 anni.
7. Alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito allo stato originario dei luoghi.

Art. 6 – Titoli edilizi necessari ai sensi della L.R 65/2014

1. Ogni tipo di occupazione prevede che il proprietario/esercente, richieda al Comune la Concessione di suolo pubblico, che è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” (COSAP). L'Autorizzazione per il suolo pubblico è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
2. Per le occupazioni temporanee, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 90 giorni consecutivi, è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e l'acquisizione:
 - di eventuali provvedimenti in materia paesaggistica, se la tipologia non rientra tra quelle concordate nel protocollo d'intesa richiamato all'art.1 comma 3;
 - Nulla Osta Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Locale;
3. Per le occupazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni consecutivi, è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e l'acquisizione:
 - di eventuali provvedimenti in materia paesaggistica, se la tipologia non rientra tra quelle concordate nel protocollo d'intesa richiamato all'art.1 comma 3;
 - Nulla Osta Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Locale;
4. Per le occupazioni permanenti, destinate a rimanere per un periodo superiore a 180 giorni, è necessario presentare richiesta di permesso a costruire ai sensi dell'art.134 della L.R 65/2014, pur mantenendo la tipologia di strutture prontamente e facilmente amovibili oltre all'acquisizione:
 - di eventuali provvedimenti in materia paesaggistica, se la tipologia non rientra tra quelle concordate nel protocollo d'intesa richiamato all'art.1 comma 3;
 - Nulla Osta Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Locale;
5. Dovranno essere ottenuti dal richiedente, eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla Osta che si dovessero rendere necessari, in relazione alla tipologia o alla collocazione dell'installazione richiesta;

Art. 7 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio o concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio o concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. In caso di modifiche al protocollo d'Intesa sottoscritto con la Soprintendenza che, per ragione di tutela dei beni culturali, preveda l'eventuale revoca o sospensione della concessione.
4. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione.

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare i 30 (trenta) giorni.

Art. 9 - Decadenza dell'autorizzazione o della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sulla base di apposito verbale di accertamento di un organo di controllo, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto autorizzato o concesso;
- trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto autorizzato o concesso in violazione delle norme tecniche;
- inadempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o concessorio;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia;
- mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

3. La decadenza per difformità o inadempienza imputabile al concessionario non dà diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato.

Art. 10 - Rinnovo dell'autorizzazione o della concessione e trasferimento di titolarità

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione potrà ottenerne il rinnovo con apposita istanza da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), almeno 20 giorni prima della scadenza del medesimo.

2. Il rinnovo potrà essere consentito:

- a) per le occupazioni temporanee, fino a concorrenza della durata massima di un anno;
- b) per le occupazioni permanenti, per un ulteriore periodo pari alla durata originariamente consentita.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo, l'installazione dovrà mantenere le caratteristiche estetiche originariamente approvate.
4. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 5 e 6 del presente Regolamento.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione non è consentito nei seguenti casi:
- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico, oppure alla normativa urbanistica o edilizia: in tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione o della concessione non potrà ottenerne altra prima che si sia conformato alla normativa vigente mediante la rimessione in pristino;
 - per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso: il titolare dell'autorizzazione o della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;
 - qualora l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza autorizzata o concessa: resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine al diniego del rinnovo dell'autorizzazione o della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto, ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
 - nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione non effettui il pagamento del canone di occupazione secondo i tempi ed i modi stabiliti nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale": in tal caso il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzatori o concessori potrà conseguire solo a seguito del pagamento di quanto dovuto;
6. Nel caso di trasferimento di titolarità di un'attività, alla quale è collegata un'occupazione di aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, si insedia alle condizioni autorizzate al precedente titolare, con tutti gli obblighi e oneri previsti.

Art. 11 - Occupazioni abusive

Per la disciplina delle occupazioni abusive si rinvia a quanto disposto dall'art. 36 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", nonché alla vigente disciplina in materia di urbanistica ed edilizia.

Art. 12 – Sanzioni pecuniarie

Per la disciplina delle sanzioni pecuniarie si rimanda all'art. 58 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Art. 13 – Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed alle disposizioni a questo connesse, previste dal vigente “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, in quanto applicabili.

Art. 14 – Procedura semplificata per l'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione

Con lo scopo di semplificare la procedura:

1. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico individuate dal Codice dei Beni Culturali quali aree pubbliche avente valore storico, artistico e archeologico, si è provveduto a siglare un Protocollo d'Intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia dove sono state individuate delle tipologie di installazioni, materiali, colori e procedura autorizzativa così come individuati nell' Allegato 1 (Tipologia A, B, C, D,E).
2. Le installazioni che si conformano alle indicazioni dell' All. 1 ed alle diverse tipologie saranno oggetto di procedura semplificata ,così come esplicitato nel Protocollo d 'Intesa allegato al presente regolamento.

Art. 15 Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture esterne per la somministrazione, nonché per spazi di cortesia all'aperto, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed il cui procedimento di rilascio o di rinnovo sia già concluso con dispositivo autorizzativo rimangono validi ed efficaci fino a naturale scadenza. I procedimenti ancora in corso di istruttoria, saranno rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.